

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **165/1985** (ECLI:IT:COST:1985:165)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **16/04/1985**; Decisione del **06/05/1985**

Deposito del **24/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10970**

Atti decisi:

N. 165

## ORDINANZA 18 APRILE 1985

*Deposito in cancelleria: 24 maggio 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 bis del 5 giugno 1985.*

Pres. ELIA - Rel. GALLO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, del c.p.m.p. promosso

con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di Rondoni Claudio ed altri iscritta al n. 1013 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 18 aprile 1984, il Tribunale Militare di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma secondo, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 27, 35 e 36 Cost.,

- che l'impugnazione era proposta nel corso di un processo penale a carico di tale Rondoni Claudio ed altri tre, imputati il Rondoni di violata consegna aggravata da parte di militare di sentinella (art. 118, commi primo e secondo, n. 1, c.p.m.p.), e gli altri di concorso in forzata consegna aggravata (artt. 110 cod. pen., 140, primo e secondo comma, c.p.m.p. in relazione all'art. 118, secondo comma, n. 1 e all'art. 140, terzo comma, c.p.m.p.),

- che lamentava il Tribunale nell'ordinanza l'automatismo con il quale la legge commina così grave sanzione accessoria impedendo così al giudice qualsiasi valutazione circa la misura e l'intensità dell'apporto concorsuale e la reale dimensione del fatto commesso, conseguentemente vanificando il di lui potere-dovere di commisurare la pena alla entità del fatto e al contenuto della volontà colpevole,

- che, peraltro, l'indiscriminata perdita di una posizione economicamente retribuita si troverebbe anche in un obbiettivo conflitto con i principi deducibili dagli artt. 4, 35 e 36 Cost.,

- che spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata,

considerato che effettivamente non è dato sapere dall'ordinanza se fra gl'imputati vi sia taluno rivestito di grado, ché, anzi, dal testo dell'ordinanza stessa non risulta nemmeno contestata ad alcuno la circostanza di cui all'art. 58 c.p.m.p.,

- che, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte, tutti gli elementi afferenti alla questione sollevata, e particolarmente quelli che riguardano la sua rilevanza, devono apparire dal testo dell'ordinanza di remissione, mentre nella specie la rilevanza è soltanto apoditticamente affermata a conclusione della motivazione,

- che, pertanto, così come prospettata la questione è inammissibile,

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 18 aprile 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*